

REGOLAMENTO (CE) N. 1575/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2004

che abroga i regolamenti (CE) n. 717/96, (CE) n. 1484/96, (CE) n. 1508/96, (CE) n. 164/97, (CE) n. 299/97 e (CE) n. 1112/97 che istituiscono misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, Germania, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 717/96⁽²⁾, (CE) n. 1484/96⁽³⁾, (CE) n. 1508/96⁽⁴⁾, (CE) n. 164/97⁽⁵⁾, (CE) n. 299/97⁽⁶⁾ e (CE) n. 1112/97⁽⁷⁾, che istituiscono misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, Germania, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito, autorizzavano gli Stati membri interessati a indennizzare i produttori per i bovini abbattuti per ordine delle autorità competenti nell'ambito delle misure finalizzate all'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB).

- (2) Poiché le circostanze che hanno motivato l'adozione delle suddette misure non sussistono più, è necessario abrogare i regolamenti (CE) n. 717/96, (CE) n. 1484/96, (CE) n. 1508/96, (CE) n. 164/97, (CE) n. 299/97 e (CE) n. 1112/97.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CE) n. 717/96, (CE) n. 1484/96, (CE) n. 1508/96, (CE) n. 164/97, (CE) n. 299/97 e (CE) n. 1112/97 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 99 del 20.4.1996, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 841/96 (GU L 114 dell'8.5.1996, pag. 18).

⁽³⁾ GU L 188 del 27.7.1996, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 86.

⁽⁵⁾ GU L 29 del 31.1.1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 50 del 20.2.1997, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 162 del 19.6.1997, pag. 17.